

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

A cura del Comune di Sesto Fiorentino

Con contributi di

Centro Interuniversitario di Ricerca
sulla Pace e i Diritti Umani (CIRPAC)

Amnesty International Sezione Italiana

Associazione di Solidarietà
con il Popolo Saharawi "Ban Slout Larbi"

Introduzione di Gianni Gianassi
sindaco di Sesto Fiorentino




Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

A cura del Comune di Sesto Fiorentino

Con contributi di
Centro Interuniversitario di Ricerca
sulla Pace e i Diritti Umani (CIRPAC)
Amnesty International Sezione Italiana
Associazione di Solidarietà
con il Popolo Saharawi "Ban Slout Larbi"

Introduzione di Gianni Gianassi
sindaco di Sesto Fiorentino





INDICE

60 anni di diritti. "Non c'è nessuna strada facile per la libertà"

di Gianni Gianassi, sindaco di Sesto Fiorentino
pag. 3

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: 60 anni di diritti di tutti

di Veronica Federico, CIRPAC
pag. 5

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

pag. 15

La sfida della Dichiarazione

di Antonio Marchesi,
Amnesty International Sezione Italiana
pag. 20

Per dare forma alle parole

A cura dell'Associazione di Solidarietà
con il Popolo Saharawi "Ban Slout Larbi"
pag. 22

Comune di Sesto Fiorentino
piazza Vittorio Veneto 1
50019 - tel. 055 055
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Fotografie: Egisto Nino Ceccatelli,
Archivio ONU

Progetto grafico: Alfio Tondelli

Stampa: Tipolitografia Contini s.r.l.

60 anni di diritti "Non c'è nessuna strada facile per la libertà"

di **GIANNI GIANASSI**, sindaco di Sesto Fiorentino

La guerra era finita da poco più di 2 anni. Da poco era finito il processo di Norimberga. Nella primavera del 1945, a guerra ancora in corso, a San Francisco era stata costituita l'ONU.

Era ancora viva l'eco dei crimini commessi in Europa dai nazisti attraverso la "soluzione finale". Crimini orrendi erano stati perpetrati sui campi di battaglia, tra le popolazioni civili, nei confronti dei profughi, dei prigionieri, delle minoranze. Il mondo aveva conosciuto la potenza distruttrice della bomba atomica. Pochi anni dopo sarebbero emersi in tutto il loro peso i crimini e le privazioni di libertà del regime staliniano.

L'ONU nasceva sulla base del reciproco riconoscimento della sovranità di ciascuno degli stati membri; i suoi scopi erano quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni, promuovere la cooperazione in materia economica, sociale e culturale, favorire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Gli Stati membri si impegnavano a risolvere le controversie in modo pacifico, ad astenersi dall'uso della forza, a sostenere le iniziative ONU e ad agire conformemente al suo programma.

In questo spirito il 10 dicembre 1948 venne firmata a Parigi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La pace aveva dato ai popoli una nuova speranza.

La Dichiarazione è un codice etico di importanza

storica fondamentale: è stato infatti il primo documento a sancire universalmente (cioè per ogni epoca storica e per ogni parte del mondo) i diritti non alienabili di ogni essere umano. Idealmente, essa è il punto di arrivo di un dibattito filosofico sull'etica e i diritti umani che in varie epoche ha visto l'impegno dei più importanti pensatori. Non si deve dimenticare che gli elementi di fondo (i diritti civili e politici dell'uomo) della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, stesa nel 1789 durante la Rivoluzione francese, sono confluiti in larga misura in questa carta.

La Dichiarazione è la base di molte delle conquiste civili della seconda metà del XX secolo, e costituisce l'orizzonte ideale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, confluita poi nel 2004 nella Costituzione europea.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo rappresenta l'ideale da raggiungere da parte di tutti i popoli e di tutte le nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo della società si sforzino di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà, oltretutto di garantirne l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli quanto fra gli stessi stati membri.

Oggi può sembrare normale che gli Stati Uniti D'America eleggano un presidente nero, ma fino a pochi decenni orsono vivevano pesanti discriminazioni razziali;





4



in Africa c'erano Stati che praticavano l'apartheid. Fino agli anni Ottanta si perseguitavano i dissidenti nell'ex Unione Sovietica, ancora oggi si perseguitano in Cina. Il mondo si apre alle culture diverse ma negli anni Novanta, nella ex Jugoslavia la pulizia etnica ha fatto strage di donne e bambini. Il Sud Africa è diventato una democrazia, ma il popolo Saharawi attende ancora di poter decidere del proprio destino e la sua terra è ancora occupata dal Marocco. In Myanmar un regime militare opprime il popolo e Aung San Suu Kyi ha scontato anni di privazione della libertà. In un paese lontano e sconosciuto, il Darfur, la minoranza araba opprime fino al genocidio la maggioranza nera. Le donne in tante parti del mondo non godono degli stessi diritti ed il lavoro sfrutta i bambini nel terzo e quarto mondo per ottenere prodotti a basso costo per noi occidentali. Si sta affermando una nuova cultura della vita, ma sono molti i paesi, fra cui anche grandi democrazie occidentali, nei quali ancora si pratica la pena di morte.

I diritti umani sono una frontiera morale ed un impegno politico universale. I passi avanti sono stati molti, ma l'obiettivo finale è tutt'altro che raggiunto. Perché come ha scritto Nelson Mandela "non c'è nessuna strada facile per la libertà".

Nel 60° anniversario della firma della Dichiarazione, il Comune di Sesto Fiorentino ne vuole ricordare l'importanza per il mondo intero, il valore dei suoi articoli, così semplici e diretti e così difficili da applicare globalmente. Vuole invitare i cittadini ad una riflessione politica,

ma soprattutto etica, sui valori fondanti dell'umanità, sugli obiettivi decisivi della crescita degli uomini dentro l'organizzazione del mondo.

Anche questa volta vogliamo entrare nelle famiglie attraverso i giovani, i figli, i nipoti. Vogliamo che siano loro, giovani cittadini del mondo che verrà, a rendersi conto che dovranno impegnarsi per renderlo migliore e più giusto di quanto abbiamo saputo fare noi. Vogliamo che le ragazze ed i ragazzi siano consapevoli dei compromessi necessari cui i paesi più ricchi ed evoluti si devono impegnare perché giustizia e libertà crescano in tutto il pianeta. Siamo fiduciosi che a partire dall'esperienza diretta dell'altro - lo straniero, il disabile, colui che fa scelte di vita diverse in base alle proprie inclinazioni culturali, religiose, sessuali - che i ragazzi compiono in maniera più intensa e sincera a partire dall'esperienza scolastica, essi possano dare un contributo netto e deciso all'affermazione di principi d'uguaglianza totale così come recita l'art. 1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza".

Siamo grati alle Università Toscane, ed al CIRPAC per il contributo scientifico e di approfondimento che hanno voluto dare a questo nostro progetto, ed alla consueta disponibilità dei Presidi e dei Dirigenti Scolastici grazie a cui questa pubblicazione sarà distribuita agli allievi delle nostre scuole. ■

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: 60 anni di diritti di tutti

di VERONICA FEDERICO¹, CIRPAC

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allora composta da 58 Paesi², adottò con il voto favorevole di 48 membri, otto astensioni³ e due assenze⁴ la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Risale agli albori della storia dell'umanità l'esigenza di impegnarsi al fine di garantire principi fondamentali quali la giustizia, il "non fare ad altri ciò che non vuoi

sia fatto a te", in alcune società la proprietà, il diritto al cibo, ecc. Si trattava di principi davvero generali, che venivano tutelati a mezzo degli imperativi imposti dalla tradizione orale e delle pratiche consuetudinarie delle formazioni sociali del tempo (famiglia, tribù, clan, gruppi religiosi, villaggio, proto formazioni statali).

I più antichi tentativi di codificazione dei diritti e dei doveri risalgono a più di 4.000 anni or sono e si trovano organizzati nel famoso codice di Hammurabi, che, insieme al Vecchio Testamento della Bibbia, al Corano, ai Veda Hindu e agli Analecta di Confucio sono tra le più antiche fonti che regolano diritti, doveri e respon-



Eleanor Roosevelt, presidentessa della Commissione incaricata dall'Assemblea Generale di redigere la Dichiarazione, che mostra il testo originale della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

1. Docente a contratto di diritto pubblico comparato, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Corso di Laurea in Operazioni di Pace, gestione e mediazione dei conflitti, Università degli studi di Firenze.
2. Afghanistan, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Burma, Canada, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Francia, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Islanda, India, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Lussemburgo, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Repubblica Socialista Sovietica Ucraina (UKSSR), Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa (BSSR), Siam (Thailandia), Siria, Svezia, Sudafrica, Turchia, Gran Bretagna, URSS, USA, Uruguay, Venezuela, Yemen, Jugoslavia.
3. Sudafrica, Arabia Saudita ed i sei Paesi dell'area socialista : URSS, Repubblica Socialista Sovietica Ucraina (UKSSR), Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa (BSSR), Jugoslavia, Polonia, Cecoslovacchia.
4. Honduras, Yemen.





sabilità degli individui e delle comunità. Ugualmente i codici di condotta inca e aztechi e la costituzione delle sei nazioni Iroquois sono espressione della volontà di garantire diritti e doveri nelle Americhe in epoca pre-colombiana e pre-conquista del West.

Già assai prima della seconda guerra mondiale, le cui atrocità hanno fortemente motivato la comunità internazionale ad intraprendere il percorso che ha portato all'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, una serie di documenti fondamentali come la Magna Charta (1215) ed il Bill of Rights del 1689, inglesi, le Dichiarazioni statunitensi del 1777-89 (tra cui la famosa Dichiarazione della Virginia del 1776 in cui si legge al primo articolo che "Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti e hanno alcuni diritti innati, [...] ovvero il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza"), la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino francese del 1789 definivano e tutelavano, almeno formalmente, i diritti civili e politici fondamentali.

Cosa sono i diritti? A cosa servono? A chi servono?

Prima di entrare nel dettaglio dell'analisi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è indispensabile chiarire alcune domande di fondo: cosa sono i diritti? A cosa servono? A chi servono?

Se chiedessimo ai giusnaturalisti⁵ cosa sono i diritti, ci risponderebbero che non sono altro che la risposta alle insopprimibili esigenze della natura umana, e che quindi sono anteriori allo Stato; ovvero ci direbbero che libertà, eguaglianza, proprietà, dignità umana, ecc.

sono elementi essenziali della specie umana e dunque non è lo Stato come ente superiore e staccato dalla società che crea il diritto alla libertà, all'eguaglianza, alla proprietà, ma piuttosto lo Stato riconosce e tutela queste istanze. Al contrario, coloro che si oppongono ai giusnaturalisti risponderebbero che i diritti derivano direttamente dalla sovranità dello Stato, cioè che senza struttura statale non esistono nemmeno i diritti in quanto tali. Tra i due estremi, i contrattualisti⁶ avrebbero affermato che i diritti si fondano su un patto, che si esprime nella Costituzione di ciascun Paese, fra le diverse forze politiche e sociali che costituiscono lo Stato. Essi sono dunque una risposta politica, che nasce da una precisa ed espressa volontà, delle istanze naturali dell'uomo.

Piero Calamandrei, un grande giurista italiano⁷, ci direbbe invece che nei sistemi democratici i diritti e l'autorità dello Stato sono in rapporto reciproco, per cui i diritti e le libertà non sono necessari solo come riconoscimento della dignità morale di ogni persona, ma sono strumento di democrazia, sono cioè elemento essenziale dello Stato e condizione dell'esercizio dell'autorità statale. In questi termini, risulta chiaro anche a cosa servono i diritti e a chi servono. I diritti tutelano dunque la persona umana, la sua dignità, le varie espressioni della sua natura, sia a livello individuale che a livello collettivo, nella sfera personale, in quella pubblica ed anche in quella sociale ed economica. I diritti sono, però, anche pilastro fondamentale delle democrazie contemporanee: permettono infatti che tutti i cittadini possano concorrere e contribuire al processo di dar vita a quella volontà comune che, nelle democrazie appunto, è l'unica legittimazione dell'autorità statale. Per semplificare: senza diritti non c'è democrazia sostanziale. È evidente allora che i diritti di

5. Il giusnaturalismo è una dottrina filosofico-giuridica che sostiene l'esistenza di norme del diritto naturale anteriori per loro natura a qualunque norma giuridica positiva. Il giusnaturalismo nasce con U. Grozio nella prima metà del XVII secolo.

6. Il contrattualismo è una corrente di pensiero che fiorisce tra l'inizio del XVII e la fine del XIX secolo (ricordiamo tra i suoi massimi esponenti T. Hobbes, J. Locke, B. Spinoza) che pone il contratto tra individui e tra individui e sovranità alle fondamenta del potere statale.

7. P. Calamandrei (1889-1956) è stato membro dell'Assemblea Costituente Italiana in rappresentanza del Partito d'Azione e deputato alla Camera. È stato professore di Diritto processuale civile all'Università di Firenze e Rettore della medesima Università.

tutti servono a tutti. Non si tratta solo di “proteggere” se stessi attraverso una serie di garanzie a favore della propria libertà di espressione, libertà di movimento, privacy, della propria libertà politica, del proprio lavoro. È attraverso la tutela dei medesimi diritti per tutti che si garantisce il sistema democratico, che a sua volta sembra essere, almeno fino ad ora, il migliore sistema politico di cui possiamo disporre e l’unico che assicura il reale godimento di diritti e libertà.

Il miglior modo di proteggere i miei diritti è garantire quelli degli altri. Affermare il principio di eguaglianza e farlo rispettare implica non unicamente proteggere me stesso da eventuali discriminazioni; proteggere il diritto al lavoro significa non solo predisporre un meccanismo in grado di tutelare me stesso nel caso in cui mi trovasi, un giorno, disoccupato, ma tutelando l’eguaglianza ed il diritto al lavoro dei miei concittadini permetto loro di condurre un’esistenza dignitosa e di contribuire a far crescere il comune sistema democratico.

Questo circolo virtuoso non limita la propria efficacia unicamente all’interno dei confini statali. Anche se in maniera meno diretta, l’interdipendenza della promozione, protezione e tutela dei diritti fondamentali si verifica sempre di più a livello sovra-nazionale ed internazionale. Tale interdipendenza si esplica secondo modalità molteplici: innanzi tutto proteggere i diritti fondamentali in un Paese significa contribuire a garantirne il sistema democratico, ed è decisamente meglio avere a che fare con Stati democratici piuttosto che con Stati autoritari o totalitari. In secondo luogo proteggere i diritti fondamentali di cittadini di Paesi anche molto distanti comporta dare loro voce e farli partecipare a quel dibattito internazionale che fa progredire il genere umano. In terzo luogo il godimento dei diritti implica condizioni di vita migliori nei diversi Paesi, e ciò, per fare alcuni esempi, riduce i flussi migratori; contribuisce a proteggere le risorse naturali non rinnovabili

planetarie (acqua, risorse energetiche, materie prime, risorse minerarie, ecc.) di cui tutti abbiamo bisogno in egual maniera; aumenta la qualità di conoscenze, beni e servizi immessi sul mercato globale; riduce la conflittualità interna ed internazionale.

L’esperienza giuridico-costituzionale contemporanea conosce diverse tipologie di diritti: i diritti civili, politici, socio-economici, culturali e di cosiddetta quarta generazione. Si definiscono “civili” i diritti che attengono alla libertà personale dell’individuo (come la libertà personale, la libertà di pensiero e di espressione, la libertà di religione e di credo, la libertà di riunione e di associazione, la libertà economica, la privacy, la dignità umana, ecc.)⁸. Attraverso tali diritti si garantisce ad ogni persona un’ampia sfera di libertà di arbitrio, che trova limite nelle libertà altrui, ovvero il comportamento della persona per essere lecito e tutelato non deve violare i diritti di altri. Rispetto ai diritti civili allo Stato è richiesto un atteggiamento di non impedimento: lo Stato si deve astenere dall’interferire nella sfera di azione privata della persona, tanto che i diritti civili sono anche definiti “libertà da”. I diritti politici (libertà di formazione dei partiti politici, libertà di militanza politica, libertà di associazione sindacale, diritto di voto attivo e passivo, diritto ad elezioni regolari, libere e democratiche, ecc..) sono direttamente collegati alla formazione dello Stato democratico e comportano il diritto a partecipare al processo di formazione e di determinazione dell’indirizzo politico del proprio Paese. Proprio a sottolinearne il carattere attivo, questi diritti sono chiamati “libertà di”. I diritti socio-economici (diritto al lavoro, alla salute, all’educazione, all’assistenza, all’essere liberati da indigenza e povertà, ecc..) sono relativamente giovani e sono direttamente collegati alla nascita del welfare state, il cosiddetto stato-providenza, tipico delle democrazie della seconda metà del XX secolo. Si tratta di diritti che comportano un fare attivo da parte dello

8. All’interno della categoria dei diritti civili si possono poi differenziare i diritti della persona in quanto individuo (diritto alla vita, all’eguaglianza, alla libertà ed alla sicurezza appunto personali) ed i diritti che attengono alla persona nei rapporti sociali che intrattiene con altri individui o con gruppi sociali (diritto alla vita familiare, libertà di movimento, diritto di associazione, libertà religiosa, ecc.).





Stato (costruire le scuole, formare e remunerare gli insegnanti, mettere in atto politiche pubbliche di assistenza, ecc.) per garantire agli individui una situazione di certezza socio-economica. Ancora più recenti sono i diritti culturali (diritto alla propria identità culturale, diritto ad usare la propria lingua madre nei rapporti con lo Stato, ecc.) che nascono come difesa delle minoranze nazionali e si sono progressivamente affermati con il fenomeno di sempre maggiore differenziazione delle popolazioni all'interno dei singoli Stati. Ed infine, i cosiddetti diritti di quarta generazione, una categoria residuale non omogenea che comprende diritti quali il diritto ad un ambiente salubre, il diritto alla pace, ecc. che si sono affermati solo alla fine del XX secolo.

Il dibattito politico ha spesso cercato di definire una priorità tra i diritti, argomentando, a seconda dell'approccio, la prevalenza dei diritti civili e politici o, di converso, la maggiore rilevanza dei diritti socio-economici. Ad uno sguardo non imprigionato dalla contrapposizione ideologica e politica che ha caratterizzato la seconda metà del XX secolo appare evidente che non ci sono diritti più importanti di altri ma che, piuttosto, tutti i diritti si sostengono e si rafforzano a vicenda. È cruciale essere liberati dal bisogno economico per poter esercitare liberamente la propria intelligenza e per poter partecipare al processo di presa di decisioni politiche, così come vedersi assicurati lavoro, istruzione e sanità ma essere privati della libertà di espressione del pensiero, della libertà di religione, lede la dignità umana, riduce la ricchezza dell'insegnamento, ecc. Non ci sono diritti più importanti di altri, essi sono sempre interdipendenti. Violarne alcuni incide sempre negativamente anche su tutti gli altri.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Le atrocità della seconda guerra mondiale portarono al convincimento profondo da parte degli Stati e della società civile della necessità di creare meccanismi di promozione, protezione e tutela dei diritti fondamentali a livello planetario come baluardo contro l'eventuale ripetersi delle efferatezze che avevano accompagnato il conflitto mondiale. All'interno della neonata Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)⁹ venne creata una Commissione per i diritti umani che, presieduta da Eleanor Roosevelt, fu incaricata di redigere una dichiarazione dei diritti fondamentali che, con il nome di Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il processo di elaborazione della dichiarazione non fu facile. Non solo è evidentemente difficile racchiudere in 30 articoli i diritti fondamentali che dovrebbero tutelare la persona umana in tutto il mondo, ma le forti differenze ideologiche, culturali, religiose e politiche che caratterizzavano gli allora 58 membri delle Nazioni Unite rendevano ancor più complicato il processo. Se alcuni Paesi occidentali criticavano l'inclusione di diritti economici, sociali e culturali, alcuni Stati islamici si opponevano al riconoscimento di eguali diritti tra uomo e donna all'interno del matrimonio e al diritto di cambiare religione, mentre alcuni Stati di area socialista non approvavano, ad esempio, il riconoscimento del diritto alla proprietà. Fu effettuato un lungo lavoro di mediazione, di contemperamento e di bilanciamento degli interessi, che portò all'approvazione della Dichiarazione senza nessun voto contrario. Per la prima volta nella storia dell'umanità si riconosceva che i diritti e le libertà fondamentali dovevano applicarsi ad ogni individuo in

9. L'Organizzazione delle Nazioni Unite è l'organizzazione internazionale per antonomasia, creata nel 1945 per succedere alla precedente Società delle Nazioni, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione tra gli Stati negli ambiti del diritto internazionale, della sicurezza internazionale, dello sviluppo economico, del progresso sociale e della tutela della pace e dei diritti fondamentali. Oggi fanno parte dell'ONU 192 Stati, sostanzialmente tutti gli Stati esistenti (solo lo Stato del Vaticano e le isole Cook et Nioué, sotto sovranità formale della Nuova Zelanda e dunque impossibilitate ad aderire, non sono membri). Per informazioni sul sistema delle Nazioni Unite: www.un.org



ogni parte del pianeta, senza differenza alcuna¹⁰. Per la prima volta, dunque, al di là di ogni credo religioso, di filosofia o di convinzione politica si affermava una reale eguaglianza di tutte le persone del mondo, riconosciute degne di essere titolari di diritti per il solo fatto di appartenere alla razza umana. Quelli elencati nella Dichiarazione, infatti, sono diritti che non trovano origine negli Stati, ma che gli Stati tutti devono (o meglio dovrebbero) riconoscere, promuovere e proteggere in nome del valore intrinseco della dignità umana.

La Dichiarazione consta di 30 articoli, tutti formulati in un linguaggio relativamente semplice e assai generico (proprio la formulazione in termini generici ha permesso il vasto consenso nel momento dell'approvazione, ma ha lasciato però molto spazio ad interpretazioni a volte addirittura contrarie allo spirito stesso della Dichiarazione, causandone dunque una efficacia ridotta o finanche nulla). Oggi la Dichiarazione è tradotta in più di 250 lingue ed è il documento di riferimento principale, anche se non sempre e non necessariamente il più efficace in termini sia politici sia giuridici, in materia di diritti umani. La Dichiarazione ha ispirato ad oggi più di 60 strumenti internazionali di promozione e protezione dei diritti umani¹¹ che, letti nel loro complesso, formano un sistema abbastanza strutturato a tutela della persona umana.

10. Il pericolo costituito dal mancato riconoscimento della comune umanità è assai efficacemente e poeticamente evocato da Fabrizio De André quando canta: "finché un uomo ti incontra e non si riconosce / e ogni terra si accende e si arrende la pace" (F. De André, *Khorakhané*, in *Anime salve*, 1996).

11. Ricordiamo, a titolo di esempio e tra gli altri: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965); la Dichiarazione dei diritti delle persone disabili (1975); la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979); La Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti disumani e degradanti (1984), la Convenzione sui diritti dei fanciulli (1989); la Dichiarazione dei diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali, etniche, religiose, linguistiche (1992).

Per una lista completa si veda: www2.ohchr.org/english/law





Nel Preambolo si afferma che il “riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. Il collegamento tra riconoscimento dei diritti e pace è dunque diretto ed esplicito. La salvaguardia dei primi comporta anche la tutela della seconda.

I primi due articoli stabiliscono il fondamento valoriale e giuridico della Dichiarazione stessa. Gli esseri umani sono uguali perché intrinsecamente portatori di una medesima ed unica dignità umana, da ciò deriva l’universalità dei diritti umani: essi non dipendono dai singoli Stati (almeno in via di principio) ma sono patrimonio e carattere specifico dell’umanità intera. Non sono privilegio di pochi, non possono essere “concessi” o “negati”, l’eguaglianza di fondo tra esseri umani rende tutti egualmente degni di esserne titolari in egual misura.

Gli articoli 3-21 sono dedicati alla definizione dei diritti civili e politici: diritto alla vita, alla libertà personale, ad un giusto processo ed alla presunzione di innocenza, divieto di trattamenti inumani e degradanti e della tortura, diritto alla privacy, libertà di movimento, diritto di asilo politico, diritto alla cittadinanza, diritto di sposarsi ed eguaglianza dei coniugi nel matrimonio, diritto alla proprietà, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di opinione e di espressione, libertà di riunione e di associazione pacifica, diritto ad elezioni periodiche, libere e corrette, diritto alla partecipazione politica.

Il secondo insieme di diritti, dall’articolo 22 al 27, è invece consacrato alla definizione dei diritti economici, sociali e culturali. Il fondamento di tali diritti è esplicitato nell’articolo 22, in cui si stabilisce che: “ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispen-

sabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità”. È proprio nella “indispensabilità” di questi diritti che si basa la loro protezione. Perché la vita sia degna la Dichiarazione riconosce il diritto al lavoro e ad un’equa remunerazione, il diritto allo svago ed al riposo, il diritto ad un tenore di vita adeguato, il diritto alla sanità, alla sicurezza sociale, la tutela della maternità, il diritto all’istruzione ed il diritto a partecipare alla vita culturale della propria comunità.

L’articolo 28 ripropone il legame strettissimo tra diritti fondamentali, pace e sicurezza internazionale: non solo il riconoscimento e la tutela dei diritti sono funzionali al mantenimento della pace, non solo la pace è la migliore garanzia del rispetto dei diritti fondamentali: essa arriva a costituire in sé un diritto, almeno nelle interpretazioni più ampie e progressiste di questo articolo.

La Dichiarazione quindi dedica un articolo ai doveri degli individui. Se è vero che ogni persona è naturalmente dotata di diritti, è altrettanto vero che il rispetto dei diritti di tutti dipende in larga misura dall’impegno dei singoli. Ecco dunque che si riconosce che ciascuno ha dei doveri, che la Dichiarazione però non specifica¹², nei confronti della propria comunità, all’interno della quale l’individuo può al meglio esplicare le proprie potenzialità. Seppur tutta la Dichiarazione sia improntata ad uno spiccato individualismo (titolare dei diritti è sempre il singolo e mai il gruppo o la comunità) si riconosce tuttavia la natura sociale della persona ed il ruolo fondamentale della società nel permettere lo sviluppo della personalità dei singoli.

La Dichiarazione si conclude con un articolo di salvaguardia del documento stesso. “Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati”. La responsabilità per una corretta interpretazione ed applicazione è esplicitamente attribuita non

12. Essi si trovano invece specificati in maniera più dettagliata nella African Charter on Human and Peoples’ Rights del 1981, che è consultabile sul sito: www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Banjul%20Charter.pdf

solo agli Stati (che nel pensiero comune, e sostanzialmente anche sotto un profilo giuridico, sono i responsabili della tutela e della garanzia dei diritti fondamentali), ma anche a tutti gli individui. La Dichiarazione vincola dunque ogni persona, nei limiti delle proprie capacità e nella propria sfera di azione, al rispetto ed alla promozione dei diritti fondamentali, sia sotto un profilo materiale (non mettere in atto comportamenti o fatti che violino diritti altrui) sia sotto un profilo immateriale (la Dichiarazione chiede a ciascuno l'impegno per una consapevolezza sempre più forte della necessità del riconoscimento dei diritti).

Ma chi vigila e fa rispettare l'applicazione della Dichiarazione? Nell'ordinamento internazionale sostanzialmente manca un apparato centrale capace di garantire l'osservanza delle norme. Per questo rispetto alle dichiarazioni la forma dei trattati, che sono veri e propri patti tra Stati e pongono imperativi giuridici obbligatori, la cui applicazione è vigilata dagli stessi Stati contraenti, pare più efficace nelle forme di controllo e di sanzione di eventuali violazioni. La Dichiarazione non è un trattato, vincola tutti gli Stati del mondo non con norme giuridiche obbligatorie ma piuttosto con il suo peso politico e morale. Gli Stati sono invitati, non giuridicamente obbligati, nei termini della Dichiarazione, a rispettarla. Ogni Stato è libero di darsi l'ordinamento giuridico che più si confà e che meglio rispecchia i caratteri e le esigenze del suo popolo, del territorio, della sua storia e della sua cultura. Quello che l'ordinamento internazionale invita a fare e richiede è di conformarsi al rispetto di norme fondamentali a tutela dell'individuo, della sua dignità e delle formazioni sociali all'interno delle quali si esplica la sua personalità.

Certo, non basta una Dichiarazione per cambiare la vita delle persone, per garantire a tutti un'esistenza dignitosa, la libertà, l'eguaglianza. Ancora oggi, a ses-

sant'anni dalla sua adozione, molti diritti restano lettera morta per milioni di persone, tanti governanti violano manifestamente i diritti dei propri cittadini, anche Paesi apparentemente democratici presentano importanti zone di ombra per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali di tutti, troppo spesso gli interessi economici di pochi hanno la prevalenza sul bene comune di molti. E allora cosa si celebra nel sessantesimo compleanno della Dichiarazione? Il suo insuccesso? La sua inefficacia? L'incapacità del genere umano di darsi regole vincolanti a tutela di tutti?

Ad uno sguardo meno pessimista e superficiale appaiono però altri elementi degni di nota che dovrebbero far riflettere sul valore e sull'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Innanzi tutto, come abbiamo già sottolineato, per la prima volta si afferma, sotto il profilo del diritto, il principio di eguaglianza e di pari dignità di tutta l'umanità. Tutti, a prescindere dal luogo di nascita, dalla classe sociale, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla religione, dall'età, dal genere, ecc. sono parimenti titolari dei medesimi diritti fondamentali. Sembra quasi scontato. Non lo era nel 1948, ha continuato a non esserlo per gran parte della seconda metà del XX secolo¹³ e forse nemmeno oggi vi è un convincimento diffuso a tal proposito.

In secondo luogo, il processo stesso di elaborazione della Dichiarazione ha portato Paesi assai differenti per orientamento politico, tradizioni culturali e religiose, riferimenti giuridico-costituzionali a trovare una linea di mediazione, ad aderire, seppure con numerose riserve ed in maniera indubbiamente a volte solo apparente, ad un progetto comune. Ciò ha aperto canali di dialogo e di scambio da non sottovalutare come fenomeno in sé ed in prospettiva futura.

Quindi, come sostiene A. Cassese, "la Dichiarazione costituisce uno dei parametri fondamentali in base



13. Ricordiamo, solo a titolo di esempio eclatante, che la lotta per l'affermazione dei diritti civili nei democratici Stati Uniti è avvenuta a metà degli anni '60. Fino ad allora in diversi Stati USA esisteva un vero e proprio sistema segregazionista che violava nella forma e nella sostanza tutti i più elementari diritti dei non-bianchi.



ai quali la comunità internazionale può delegittimare taluni Stati. Lo Stato che calpesta sistematicamente la Dichiarazione non è considerato degno dell'approvazione della comunità mondiale¹⁴. La Dichiarazione si pone, cioè, non solo come modello a cui tendere, ma anche come parametro di giudizio nei confronti degli Stati.

Inoltre, per la prima volta in maniera manifesta, la Dichiarazione ha posto la persona umana e non più gli Stati al centro dell'attenzione della comunità internazionale, in quell'arena politica internazionale una volta riservata esclusivamente agli Stati sovrani. Come conseguenza degli ultimi due elementi abbiamo un quinto aspetto assai importante: la Dichiarazione ed i documenti internazionali ad essa collegati (Convenzioni, Patti, successive Dichiarazioni, ecc.) forniscono una sorta di modello per l'azione dei governi e legittimano l'individuo, sia come singolo ma soprattutto nelle forme associative di società civile ad alzare la voce, a denunciare violazioni di diritti e libertà, e a mobilitare coscienze, interessi, forze politiche, sociali, culturali a favore del rispetto dei diritti fondamentali. È a partire dalla Dichiarazione che l'azione di tutte quelle organizzazioni di società civile a livello nazionale ed internazionale (dalle piccole associazioni locali di promozione e protezione di interessi specifici alle grandi organizzazioni non-governative internazionali a vocazione universale) sono legittimate ad agire e hanno uno strumento concreto a cui rifarsi per misurare il comportamento degli Stati (ma anche dei gruppi di interessi, dei movimenti di guerriglia, dei fronti di liberazione nazionale, ecc.), stigmatizzarli e pretendere il rispetto di diritti e libertà.

Infine, non dobbiamo dimenticare la dimensione

temporale nel giudizio sull'efficacia della Dichiarazione. La velocità che caratterizza le nostre società contemporanee ci porta a pensare che il cambiamento si debba effettuare immediatamente, senza attese, compromessi e mediazioni. Ed in effetti l'urgenza di situazioni particolarmente drammatiche, il fatto che in gioco sia la qualità della vita e spesso la vita stessa di milioni di persone contribuiscono ad aumentare l'aspettativa di misurare gli effetti nell'immediato. Ma i tempi del cambiamento culturale, sociale e politico sono spesso assai più lunghi di quelli del "semplice" cambiamento giuridico operato dall'adozione di una legge o di un documento internazionale¹⁵. Se per redigere ed approvare la Dichiarazione ci sono voluti circa due anni, per una sua reale applicazione universale ne saranno necessari molti, molti di più. Spesso manca una volontà concreta da parte dei governi, dei gruppi portatori di interessi forti, da parte del mondo economico di provvedere in maniera rapida ed efficace all'applicazione concreta di diritti e libertà. Ma la realtà è ancora più complessa. Quello che la Dichiarazione chiede è un vero e proprio cambiamento culturale, una presa di consapevolezza e di responsabilità che ricade non solo in capo a quelle realtà sociali che immaginiamo meno inclini al riconoscimento di diritti spesso in contrasto con la tradizione locale. L'applicazione dei diritti fondamentali per tutti implica ripensare profondamente il proprio modello di società, il proprio orizzonte di sviluppo economico, il proprio sistema di valori. Chiaramente ciò richiede tempi lunghi. E l'impegno costante di tutti gli attori (i governi, le organizzazioni di società civile, il mondo economico, le singole persone) tanto nel Sud che nel Nord del mondo.

¹⁴ A. Cassese, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 42.

¹⁵ Caso paradigmatico è quello dell'abolizione della tratta degli schiavi e della schiavitù. Fu soppressa nei territori metropolitani di Gran Bretagna, Francia e Portogallo nel 1770, ma continuò a prosperare nelle colonie e negli Stati del sud degli Stati Uniti anche dopo l'indipendenza. Il divieto della tratta degli schiavi (nel 1791 in Francia, 1792 Danimarca, 1807 Gran Bretagna e USA, 1814 Olanda) e la solenne condanna del fenomeno al Congresso di Vienna nel 1815 non fecero desistere il contrabbando di schiavi. Nelle colonie, il divieto della schiavitù fu decretato nel 1833 nelle colonie britanniche, nel 1848 in quelle olandesi e francesi e durante la guerra civile negli USA (1863), nel 1870 a Cuba e Portorico e nel 1888 in Brasile. Non solo trascorse più di un secolo dall'abolizione della schiavitù nelle madrepatrie e nelle colonie, ma il fenomeno, in una clandestinità più formale che sostanziale, si protrasse ben oltre.



Abbiamo ancora bisogno dei diritti?

Da un lato un disarmante fallimento nell'affermazione dei diritti fondamentali di tutti soprattutto nei Paesi del Sud del mondo, dall'altro il relativo agio, la discreta tutela dei diritti fondamentali nei Paesi del Nord potrebbero portarci a concludere che l'età dell'oro della proclamazione dei diritti è passata. Che c'è bisogno di qualche altro meccanismo più efficace laddove i diritti sono sistematicamente violati e, di converso, di garanzie diverse, più sofisticate e dettagliate e meglio appropriate alle società economicamente più sviluppate e complesse.

Ed invece, nel Nord come nel Sud del mondo, gli "addetti ai lavori" continuano a rifarsi alla Dichiarazione del 1948 come pietra miliare nel sistema di protezione dei diritti fondamentali. Sembra che abbiano davvero ragione. La necessità di continuare ad affermare con forza il rispetto della Dichiarazione sembra maggiormente evidente di fronte a violazioni macroscopiche, di fronte al perdurare di fame, sete e malattie, alcune delle quali facilmente debellabili se vi fosse un reale impegno della comunità internazionale¹⁶, di fronte a governi che calpestano la dignità dei propri cittadini, di fronte a manifestazioni tradizionali quali le mutilazioni genitali, le pratiche di punizioni corporali, di fronte ad organizzazioni di forze para-militari che esercitano violenze sulla popolazione civile (quali ad esempio gli squadroni della morte che hanno insanguinato l'America Latina durante gli anni delle dittature). Più sfumata appare la necessità di far ricorso alla Dichiarazione nelle società democratiche contemporanee. Eppure nemmeno nel nostro quotidiano siamo al riparo da pratiche che, a volte in maniera surrettizia, colpiscono la dignità umana.

Non solo perché atti di razzismo, discriminazioni, norme e atti che in maniera più o meno diretta impattano sulla pienezza dei diritti ed incidono negativamente sulla dignità di ogni persona sono tristemente all'ordine del giorno. Non solo perché nell'operazione di bilanciamento

¹⁶. Quali ad esempio dissenteria, morbillo, pertosse, malattie respiratorie.





degli interessi collettivi, soprattutto a seguito dell'11 settembre, si è registrata la tendenza a far prevalere una concezione ampia di sicurezza a discapito della garanzia delle libertà personali. Non solo perché difficilmente nella storia dell'umanità i progressi sono acquisiti una volta per sempre e si possono dare per scontati. Non solo perché la globalizzazione fa sì che il non rispetto dei diritti fondamentali in aree anche lontane del pianeta abbia un riflesso nel nostro mondo. Soprattutto perché, come abbiamo detto, i diritti e le libertà fondamentali sono intrinsecamente interdipendenti: dal rispetto di ogni diritto dipende il rispetto di tutti quanti gli altri diritti, e dal rispetto della dignità di ogni persona dipende quello del resto dell'umanità. Soprattutto perché, in un futuro condiviso tra eguali, sostiene M. Ignatieff, "i diritti non sono il credo universale di una società globale, o una religione secolare, ma qualcosa di molto più limitato e tuttavia prezioso: il vocabolario comune dal quale possono cominciare le nostre argomentazioni, e il quid minimo umano nel quale possono attecchire idee diverse dello sviluppo umano"¹⁷. Infine, abbiamo già ricordato il circolo virtuoso che si crea tra riconoscimento, promozione e tutela dei diritti e sistema democratico. A questo circolo virtuoso il rispetto dei diritti fondamentali porta un ulteriore elemento di garanzia: libera le democrazie dal

17. M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 97.

pericolo di tirannia della maggioranza. Ciò significa che la tutela dei diritti, garantendo tutti a prescindere dall'indirizzo politico e costituendo un limite invalicabile pena lo snaturamento del sistema democratico, costituisce una sorta di garanzia di democraticità delle democrazie.

Per concludere, è nell'impegno e nell'attenzione costante di tutti che mette radici il sogno che ha accompagnato la Dichiarazione universale dei diritti umani in questi primi 60 anni di vita: assicurare a tutte le persone in tutto il pianeta la pienezza della propria naturale dignità di uomo e donna. ■

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Alston, Philip, Cassese, Antonio, *Ripensare i diritti umani nel XXI secolo*, Torino, EGA, 2003
- Cassese, Antonio, *I diritti umani oggi*, Roma, Laterza, 2005
- Cassese, Antonio, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Roma, Laterza, 1994
- Chomsky Noam, George Susan, Shiva Vandana, Stiglitz Joseph e altri, *La debolezza del più forte: globalizzazione e diritti umani*, Milano, Oscar Mondadori, 2004
- Balibar Etienne, *Le frontiere della democrazia*, Roma, Manifestolibri, 1993,
- Bobbio Norberto, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1992
- AA.VV., *Il tempo dei diritti: piccolo "ideario" per l'educazione ai diritti umani*, Firenze Edizioni Cultura della Pace, 1996
- Ignatieff Michael, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano, Feltrinelli, 2003

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disprezzo e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rap-

porti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo

ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Art. 1 / Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 2 / Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere,





di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Art. 3 / Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art. 4 / Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Art. 5 / Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Art. 6 / Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Art. 7 / Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno drit-

to ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Art. 8 / Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Art. 9 / Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Art. 10 / Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Art. 11 / 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento

commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Art. 12 / Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Art. 13 / 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Art. 14 / 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni

contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Art. 15 / 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Art. 16 / 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Art. 17 / 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Art. 18 / Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di co-

scienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Art. 19 / Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Art. 20 / 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Art. 21 / 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del go-

verno; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Art. 22 / Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Art. 23 / 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.





4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Art. 24 / Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Art. 25 / 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Art. 26 / 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi ele-

mentari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Art. 27 / 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Art. 28 / Ogni individuo ha

diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Art. 29 / 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Art. 30 / Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.





La sfida della Dichiarazione

di ANTONIO MARCHESI¹

Amnesty International Sezione Italiana

Dal punto di vista formale, la Dichiarazione universale dei diritti umani, che il prossimo 10 dicembre compie 60 anni, è una raccomandazione: un atto dal valore esortativo, in quanto tale non vincolante.

Dal punto di vista del contenuto, è un catalogo di diritti frutto del compromesso politico-ideologico raggiunto tra i poco più di 50 Stati rappresentati all'epoca (oggi sono circa 190) nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nonostante questi limiti, quell'atto segna un cambiamento profondo nel modo di intendere il rapporto fra Stati e, soprattutto, fra (apparati degli) Stati e persone. Quel rapporto - un tempo, in sostanza, "dominio riservato" di ciascuno Stato (che poteva a buon diritto escludere ogni "ingerenza" esterna nella materia) - assume con la Dichiarazione rilevanza internazionale. I diritti inclusi nel catalogo vengono riconosciuti internazionalmente: ciò comporta che gli Stati s'impegnino, ognuno nei confronti di tutti gli altri, non solo a rispettarli ma anche a rendere conto alla comunità internazionale (e per essa all'Organizzazione delle Nazioni Unite, creata appena tre anni prima) del modo

in cui li rispettano.

Compiuta questa svolta di portata epocale, è stato possibile procedere al superamento dei due suddetti limiti della Dichiarazione universale. Per quanto riguarda l'aspetto formale, i principi da essa proclamati sono stati ripresi nell'ambito di una serie, divenuta col tempo assai ricca, di trattati internazionali, vincolanti per gli Stati che li ratificano; allo stesso tempo, un nucleo più ristretto di diritti inderogabili si è venuto consolidando in altrettanti principi generali dell'ordinamento internazionale, vincolanti per tutti gli Stati. Per quanto riguarda, invece, il contenuto, il catalogo dei diritti approvato nel 1948, per un verso continua a essere valido anche oggi, essendo stato accettato anche da numerosi Stati che all'epoca non c'erano; per altro verso si è arricchito di alcuni diritti nuovi, riconosciuti nell'ambito di atti più recenti. L'elenco dei diritti, peraltro, non potrà mai essere fissato una volta per tutte, essendo per sua natura in continua evoluzione.

Ma quali sono oggi le sfide che si trova ad affrontare il sistema internazionale di protezione dei diritti umani, di cui la Dichiarazione universale ha reso

possibile la nascita? E in quali direzioni si continua a esercitare la spinta propulsiva di quell'atto, a 60 anni dalla sua adozione?

Una sfida importante, nella quale anche Amnesty International (AI) è da tempo impegnata, è quella che consiste nel rendere sempre più specifiche e incisive le regole nelle quali il riconoscimento internazionale dei diritti umani si traduce. Gli accordi generali sui diritti umani - dalla Convenzione europea del 1950 ai due Patti delle Nazioni Unite del 1966 - sono formulati, com'è noto, in termini generici, tanto da dare vita a norme che in quanto tali appaiono ben poco stringenti. Ebbene, per evitare il rischio, anche oggi molto concreto, che gli Stati approfittino di tale genericità, rivendicando per sé un margine di discrezionalità troppo ampio, interpretando le norme in maniera unilaterale e restrittiva, minimizzando - in sostanza - ciò che sono tenuti a fare in vista del pieno rispetto dei diritti umani, due sono le vie possibili.

La prima via si fonda sulla dinamicità intrinseca del sistema di protezione (sul suo "carattere vivente", per usare l'espressione della Corte europea). In

1. Docente di Diritto Internazionale alle Università di Roma e Teramo. Presidente della Sezione Italiana di Amnesty International dal 1990 al 1994.



attuazione di tutti i principali accordi internazionali sui diritti umani sono stati creati organi di garanzia aventi il compito di dare, ogni volta che se ne presenti l'occasione concreta, sempre maggiore precisione alle norme scritte dell'accordo cui fanno riferimento. La componente istituzionale del sistema, dalle corti regionali ai "comitati", ha lavorato bene, promuovendo interpretazioni evolutive delle norme, anche se a volte sgradite agli apparati statali.

La seconda via consiste nell'integrare gli accordi internazionali "a catalogo" con accordi relativi a un solo diritto (o meglio, a un solo tipo di violazione), assai dettagliati nel disciplinare il modo di essere e di funzionare del sistema giuridico e amministrativo di ogni Stato parte in vista dell'eliminazione della violazione in questione. Il modello di questi accordi è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, che impone di prevedere la tortura come reato, di stabilire per il reato di tortura pene severe, di applicare il criterio della giurisdizione penale universale agli accusati di tortura (o in alternativa di estradarli), di non espellere o estradare chi rischia di essere sottoposto a torture nello Stato di destinazione, di non ammettere come prove confessioni o informazioni ottenute mediante tortura, e altro ancora.

Incidere in profondità sul modo di essere di ciascun sistema statale, togliendo di mezzo la tesi interessata secondo cui gli obblighi internazionali in materia di diritti umani sarebbero, in fondo, pochi e poco impegnativi: è questa, dunque, una prima decisiva sfida per tutti coloro che si richiamano

alla Dichiarazione universale.

L'altra sfida di cui vogliamo dire riguarda la riforma della componente procedurale del sistema di protezione internazionale dei diritti umani, da sempre indicata come anello debole della catena. Le garanzie internazionali - l'insieme dei meccanismi di prevenzione, accertamento e sanzione del mancato rispetto delle regole sostanziali sui diritti umani - sono ormai numerose e diversificate; una circostanza che può essere interpretata quale conferma della debolezza di queste - visto che la moltiplicazione delle procedure potrebbe suggerire che nessuna di quelle preesistenti funzionava a dovere - ma che, quantomeno, fa aumentare le chances che vi sia una modalità idonea ad affrontare ogni genere di situazione.

Ebbene, le componenti fondamentali del sistema delle garanzie hanno visto tutte, in tempi relativamente recenti, importanti novità. L'attività di accertamento della responsabilità degli Stati svolta dalla Corte di Strasburgo, la più antica fra le corti regionali, i cui punti di forza sono la possibilità che venga attivata da un ricorso individuale e gli effetti significativi che le sentenze della Corte producono negli ordinamenti giuridici degli Stati, è stata riorganizzata. L'attività di controllo internazionale gestita dai comitati di vigilanza sul rispetto dei principali accordi universali sui diritti umani è in fase di razionalizzazione, mentre l'attività degli organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani - con il passaggio di consegne, nel 2006, dalla Commissione al Consiglio dei diritti umani - è stata, quantomeno nelle intenzioni, depoliticizzata e rafforzata.

Infine, allo scopo di punire i responsabili individuali di gravi violazioni dei diritti umani, sono stati creati ex novo organi di giustizia penale internazionale: i due tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda e, successivamente, il Tribunale penale internazionale.

Non è facile dire se, per effetto di tali riforme, il sistema delle garanzie sia diventato complessivamente meno debole; se i procedimenti siano ora più efficaci o gli organi più indipendenti o entrambe queste cose. A noi, senza voler cedere alla retorica dei diritti umani (ma nemmeno a certe analisi frettolose e un po' ciniche), sembra però che un cauto ottimismo, alla luce degli sviluppi dell'ultimo decennio, non sia ingiustificato. Quale che sia la valutazione che ciascuno compie della fase attuale, la sfida del rafforzamento della componente procedurale del diritto internazionale dei diritti umani, così come quella relativa alla sempre maggiore incisività delle regole sostanziali, continua. È una sfida aperta, che si rinnova, dando vita a una dialettica che vede sempre più protagonisti, al fianco degli Stati, le organizzazioni internazionali sia intergovernative che non governative - a cominciare, fra queste ultime, da AI. Anzi, forse la principale novità del momento è proprio questa: fare in modo che le regole di condotta siano osservate dagli Stati e che le procedure di garanzia funzionino, che la Dichiarazione universale - a 60 anni dalla sua approvazione - continui a esercitare la sua spinta propulsiva, che i diritti di tutti siano rispettati in ogni luogo e circostanza, dipende, assai più che in passato, anche da noi. ■





Per dare forma alle parole

A cura dell'Associazione di Solidarietà con il Popolo Saharawi "Ban Slout Larbi"

Sahara Occidentale, un territorio di circa 266.000 kmq che si affaccia sull'Atlantico e confina a nord con il Marocco a sud con la Mauritania, ad est con l'Algeria.

Il territorio ed i suoi abitanti, i saharawi, furono colonizzati dagli spagnoli alla fine del 1800. Solo intorno al 1960 però, proprio mentre le potenze coloniali stavano smantellando i loro imperi, la Spagna scoprì le ricchezze del territorio (i giacimenti di fosfato, ferro, gas, petrolio) e decise di iniziare a sfruttarle. Fra i saharawi, presero corpo i movimenti nazionalisti che portarono alla fondazione del Fronte

Polisario, il Movimento di Liberazione ancora oggi attivo, il cui programma è quello di combattere fino all'indipendenza totale della propria terra.

Nel 1975 la Spagna decise di ritirarsi dal Sahara Occidentale ma, anziché lasciare ai saharawi i loro legittimi territori, li spartì fra Marocco e Mauritania con i Patti tripartiti di Madrid che costituirono una palese violazione del diritto internazionale. Marocco e Mauritania invasero il Sahara Occidentale, i primi da nord mascherando l'invasione come pacifica "marcia verde" di contadini in cerca di terra da lavorare, gli altri da sud. Alla popolazione civile,

colpita da bombardamenti anche al napalm e al fosforo, non rimase che fuggire sotto l'unica protezione del Fronte Polisario e rifugiarsi in esilio in Algeria, in un lembo di terra desertica ed inospitale, in condizioni umane ed ambientali difficilissime. Da allora i saharawi vivono in campi profughi nel sud dell'Algeria ed hanno organizzato la loro vita e la loro lotta di liberazione, ricercando una soluzione diplomatica piuttosto che militare e chiedendo alle Nazioni Unite di farsi garanti del diritto di autodeterminazione di ogni popolo.

Da qui nascono i presupposti del fortissimo legame che unisce la nostra

CRONOLOGIA

1884-1885. Conferenza di Berlino. Le potenze coloniali europee si dividono il continente africano. L'attuale Sahara Occidentale viene assegnato alla Spagna.

1957-1958. Vengono scoperti enormi giacimenti di fosfati. Il territorio acquista, per la Spagna, una grande importanza economica.

1965-1966. L'ONU chiede alla Spagna di ritirarsi dal Sahara Oc-

cidentale e organizzare un referendum per permettere alla popolazione autoctona di esercitare il diritto all'autodeterminazione.

1973. Il 10 maggio nasce il Fronte Polisario, il movimento di liberazione del Popolo saharawi.

1974. La Spagna annuncia all'ONU la volontà di organizzare il referendum di autodeterminazione del popolo saharawi. Il Marocco avverte che si opporrà con ogni mezzo.

1975. 16 ottobre / Il re del Marocco, Hassa II, annuncia una marcia di 350.000 volontari verso la capitale saharawi El Aaiun. È la cosiddetta "marcia verde" mascherata da pacifica invasione di contadini in cerca di terra da lavorare, scortati e protetti dall'esercito marocchino che rivendica l'invasione del territorio in quanto "provincia" del sud del Marocco. 14 novembre / Accordi tripartiti segreti di Madrid: la Spagna consegna il Sahara Occidentale a Marocco e Mauritania, in palese

violazione del diritto internazionale.

Dicembre / Inizia l'evacuazione militare e civile degli spagnoli, mentre le forze armate marocchine e mauritane danno il via all'invasione.

Comincia l'esodo dei cittadini saharawi verso l'Algeria. Per chi decide di restare, o non ce la fa a fuggire, inizia la dominazione marocchina, senza diritti civili, allontanati dalle proprie case, costretti a svolgere i lavori più umili, repressi e imprigionati.



città, tanti Enti del nostro Paese e di altre Nazioni del mondo alla causa del popolo saharawi. Da qui nascono le premesse per i tanti gemellaggi che uniscono città italiane e straniere con tendopoli saharawi e l'attività delle tante associazioni di solidarietà: il diritto alla libertà e all'autodeterminazione che ai saharawi è ancora oggi negato, la palese violazione dei diritti umani, quei valori fondamentali, la giustizia e la pace, che in quella zona del mondo devono ancora essere conquistati.

1° settembre 1984. È in quel giorno che si firma il patto di gemellaggio, il primo in Italia, fra il Popolo Saharawi ed una città italiana: Sesto Fiorentino. È da lì che nasce la straordinaria esperienza della solidarietà italiana nei confronti della causa di libertà e di autodeterminazione del popolo saharawi. Quel patto di gemellaggio conteneva le linee guida delle future attività a sostegno dei profughi saharawi e creava un indissolubile legame fra i valori costituzionali della liberazione dal nazifascismo (il 1° settembre

ricorre l'Anniversario della liberazione di Sesto Fiorentino) ed una "moderna" lotta di liberazione.

Quasi nessuno allora conosceva l'esistenza del popolo saharawi e della sua lotta nonostante fossero già quasi dieci anni che i saharawi vivevano profughi in territorio algerino. Il gemellaggio prese vita con l'accoglienza estiva dei bambini saharawi che iniziò, a Sesto Fiorentino, nel 1983. Giunsero 40 piccoli saharawi invitati in Italia per trascorrere i mesi estivi lontani dalle torride temperature del deserto e dalle inumane condizioni in cui erano costretti a vivere. Adesso sono quasi 600 i bambini accolti da vari Enti ed Associazioni italiane e ancora oggi essi svolgono la funzione di "piccoli ambasciatori di pace" portatori della loro storia e della causa di libertà della loro Nazione.

Il gemellaggio con Sesto Fiorentino, come gli oltre 250 gemellaggi che si contano oggi in Italia, non si fermò al pur importante atto formale; la gente partecipa attivamente, assieme

alle Amministrazioni pubbliche, alla realizzazione di iniziative politiche ed umanitarie che non solo forniscono un aiuto fondamentale per i profughi, ma che contribuiscono a stabilire legami forti e duraturi fra gli italiani ed i saharawi.

Nel contempo i patti di gemellaggio hanno rappresentato un impegno politico decisivo delle Amministrazioni pubbliche a fianco del Governo e della popolazione saharawi, una pressione politica che si è unita al ruolo e alle tante risoluzioni delle Nazioni Unite e del Parlamento Europeo in favore del diritto all'autodeterminazione dei saharawi.

Nel 1991 le Nazioni Unite sancirono un Piano di Pace per il Sahara Occidentale che prevede l'effettuazione di un referendum affinché i saharawi possano scegliere l'indipendenza o l'annessione al Marocco. Lo stesso re del Marocco accettò formalmente, nel 1997, il Piano stesso. Purtroppo, ad oggi, tutto è ancora fermo: i marocchini occupano, vivono e governano i territo-

1976. Gennaio / L'aviazione marocchina bombarda con il napalm e il fosforo le colonne dei fuggiaschi. 27 febbraio / Il Fronte Polisario e il Consiglio Nazionale Saharawi proclamano la Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD) Aprile / I saharawi organizzano i primi campi profughi nel deserto dell'Hammada di Tindouf, concesso loro dall'Algeria. È uno dei luoghi più ostili della terra, un deserto di pietre e sassi dove trovano rifugio circa 300.000 profughi. Smara, El Aaiun, Auserd, Dakla. Il nome

dei campi profughi sono gli stessi delle città occupate dai marocchini. Per non dimenticare.

1977-1979. La Mauritania si ritira dai territori saharawi. Il Marocco invade anche il sud del Sahara Occidentale.

1991. 29 aprile / Il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione 690, approva il Piano di Pace redatto dal Segretario Generale che prevede l'immediato cessate il fuoco, lo svolgimento di un referendum di


autodeterminazione programmato per il 25 gennaio 1992, la creazione di una speciale forza dell'ONU (la MINURSO: Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara Occidentale) per il controllo delle operazioni.

1992. 17 giugno / Il Polisario annuncia di essere disposto a negoziare sulla composizione del corpo elettorale. Il Marocco rifiuta. 8 settembre / Il Marocco annuncia di voler convertire il Sahara Occidentale in una regione marocchina

senza tenere conto del processo di autodeterminazione stabilito dall'ONU.

2005-2008. Centinaia di cittadini saharawi sono ancora detenuti nelle prigioni marocchine; molti altri, come testimoniato da Amnesty International, sono scomparsi nel nulla. Per le strade del Sahara Occidentale occupato la popolazione saharawi organizza manifestazioni di protesta contro l'invasore e chiede l'applicazione del Piano di Pace delle Nazioni Unite.





ri del Sahara Occidentale; i saharawi sono costretti a vivere ancora nelle loro tendopoli in esilio; i tanti amici del popolo saharawi continuano a chiedere agli Organismi internazionali, con sempre più forza, giustizia per un piccolo popolo che pur smembrato e in esilio non vuole arrendersi alle ingiustizie.

La presenza a Sesto Fiorentino della Rappresentanza per la Toscana del Fronte Polisario ha consentito davvero di mantenere sempre vivo ed efficace il legame fra i nostri due popoli, ci ha aiutati ad approfondire meglio le evoluzioni politiche della causa saharawi, ma anche a valutare le mutazioni delle condizioni di vita dei profughi dopo tanti anni di esilio e a predisporre progetti di solidarietà sempre più vicine alle reali necessità della popolazione.

Nonostante i saharawi si siano resi disponibili ad accogliere via via tutte le modifiche al Piano di Pace proposte dall'ONU, il referendum, a tutt'oggi, non si è svolto. I continui ostacoli frapposti dal Marocco e la mancanza di una costruttiva volontà di risolvere

la questione stanno rendendo insopportabile l'ultra trentennale esilio della popolazione civile nei campi profughi. Così come si fa sempre più difficile, per i saharawi rimasti sotto l'occupazione marocchina, continuare a sopportare i soprusi, le torture, la violazione sistematica dei diritti umani da parte del Marocco.

Agli inizi del 2005 i cittadini saharawi del Sahara Occidentale occupato hanno lanciato un'intifada non violenta che ha acceso i riflettori su quella parte di mondo pressoché sconosciuta e che rappresenta una nuova strategia di denuncia e resistenza. La possibilità di utilizzare nuovi mezzi di comunicazione, come internet e i telefoni cellulari, ha permesso al mondo di conoscere la drammatica lotta di chi quotidianamente rischia la propria vita e la propria incolumità per denunciare violazioni e per chiedere giustizia e libertà. Il prezzo pagato è altissimo e la stessa Amnesty International, nei suoi ultimi rapporti, afferma che si sono verificati circa 800 casi di cittadini saharawi scom-

parsi nei territori occupati.

Oggi siamo chiamati a ricordare un anniversario storico: 60 anni fa donne e uomini lungimiranti ed attenti alle sollecitazioni dell'epoca, "scrissero" la carta dei diritti umani, una dichiarazione che universalmente riconosce i fondamentali diritti di ogni individuo. Ancora oggi siamo costretti, nostro malgrado, a constatare che per gran parte del mondo sono diritti ancora da conquistare.

La causa saharawi non è che uno degli esempi di violazione dei diritti umani, una vicenda che ci vede vicini e solidali; un esempio in cui principi come giustizia, autodeterminazione, libertà devono ancora essere acquisiti.

Siamo certi di interpretare il pensiero di tanti sperando di poter leggere presto negli occhi dei nostri amici saharawi la gioia di una libertà finalmente riconquistata; di poter presto percorrere anche noi, assieme a loro, il territorio del Sahara Occidentale, finalmente indipendente.



piazza Vittorio Veneto 1
50019 Sesto Fiorentino
tel. 055 055

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
largo V Maggio 3
tel. 055 4496235
e-mail: urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it



www.comune.sesto-fiorentino.fi.it